



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2014/00213

DEL 17/04/2014

Collegio Sindacale il

18/04/2014

Controllo preventivo regionale il

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELL' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI POTENZA O DA ESSA GESTITI, DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.

Struttura Proponente

Area delle Cure Primarie - (PZ)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
regolamento relativo all'uso dei locali d	4		

Uffici a cui notificare

--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 18/04/2014

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Luigi Martorano

Il Funzionario Delegato
Luigi Martorano

Premesso che:

- il Piano Socio Sanitario Nazionale attribuisce grande importanza all'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la strutturazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della efficacia delle prestazioni;
- risulta determinante, per il raggiungimento degli obiettivi descritti, la creazione di una rete di strutture/ambulatori, in grado di garantire continuità assistenziale e prestazioni sanitarie nell'ambito dell'assistenza primaria, capillarmente distribuita all'interno del territorio della provincia di Potenza;
- tale reti tutelino inoltre le zone periferiche e particolarmente disagiate al fine di dare concreta e pronta risposta ai bisogni dell'utenza all'interno delle singole realtà locali, anche mediante una attività di supporto all'opera dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta;
- in alcuni ambiti della ASP, come ad esempio quello di Lagonegro, in occasione della riconversione delle sedi ospedaliere l'ASP ha già concesso in precedenza, su richiesta dei MMG, locali in uso alle attività ambulatoriali dei professionisti di assistenza primaria.

Considerato che:

- i rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art.48 della Legge 833/78, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale corrispondono a rapporti libero professionali "parasubordinati";
- l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta vigenti regolamentano il rapporto di "parasubordinazione" con alcuni vincoli propri del rapporto di lavoro subordinato:
 - osservanza dell'orario
 - inserimento nell'organizzazione aziendale
 - pagamento periodico
- gli stessi Accordi, al fine di favorire l'inserimento dei medici negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, consentono, su richiesta del medico stesso, l'utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile;
- le disposizioni in argomento stabiliscono, altresì, che l'ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l'uso dell'ambulatorio vengano concordate e regolamentate nell'ambito degli Accordi Regionali;

Richiamato :

- l' Art 15 dell'Accordo Integrativo Regionale del 2008 che regola l'uso dei locali in concessione e che per le zone disagiate vengono fornite al medico in comodato d'uso gratuito, mentre restano a carico del medico le spese relative alla struttura (luce, gas, acqua, telefono etc.);
- l'Art 10 dell'Accordo Integrativo Regionale del 2008, che prevede in caso di costituzione di équipes semistrutturata la "utilizzazione, senza oneri a carico dei singoli medici, delle sedi di riferimento e delle eventuali attrezzature aziendali";

- l' Art 22 capo II D1 dell'Accordo Integrativo Regionale del 2008 che regola la fornitura di beni e servizi e strutture, per supportare l'espletamento dei compiti e delle prestazioni così come previsto dal comma 14 dell' art 54 dell' ACN 2005, per i medici aderenti.

Costatato che:

- le caratteristiche del territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza sia per la sua estensione, che per la presenza di zone montane particolarmente disagiate, nonché la stessa storia della sua Costituzione (determinata dalla fusione delle vecchie ASL) hanno creato la necessità, al fine di garantire le prestazioni sanitarie erogate dai MMG e PLS con una ampia copertura, di concedere in uso agli stessi alcuni locali, da utilizzare per lo svolgimento dell'attività convenzionale;
- in considerazione delle caratteristiche strutturali dell'Azienda appena citate la gestione operativa ed organizzativa dei rapporti con i singoli medici si è svolta sino ad ora - in modo autonomo nelle singole realtà Distrettuali;

Preso atto che :

- nella seduta del giorno 13 marzo 2014 del Comitato Aziendale per la Medicina Generale è stata approvata la proposta di Regolamento relativo all'uso dei locali di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza o da essa gestiti, da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta la cui copia allegata forma parte integrante del presente provvedimento;
- al fine di omogeneizzare ed ordinare la materia, in attesa dell'approvazione degli Accordi Regionali, in cui vengano stabiliti nuovi, razionali ed uniformi criteri, tanto in ordine all'individuazione delle casistiche al presentarsi delle quali l'ASP può concedere in uso locali ai medici, tanto in ordine all'ammontare delle spese eventualmente ad essi imputabili, questa Direzione ritiene utile approvare lo stesso regolamento, riservandosi la facoltà, nel caso ciò si rendesse opportuno in presenza di particolari condizioni, di assumere diverse determinazioni al fine di salvaguardare il diritto dell'utenza ad una efficiente e costante assistenza;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa :

- **Di approvare** le modalità operative relative alla regolamentazione dell'utilizzo dei locali di proprietà dell'ASP o ad essa concessi in locazione o comodato, da parte dei Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, che allegato al presente dispositivo ne è parte integrante e sostanziale;
- **Di dare atto** che i MMC e PLS potranno comunicare la cessazione della loro attività convenzionale presso gli spazi di che trattasi;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento avrà decorrenza dal 01/04/2014.
- **Di dichiarare** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile;

- **Di notificare** il presente provvedimento alla U.O. AA.GG., ai Direttori di U.S.I.B. e di UU.OO. Area Cure Primarie per il seguito di competenza.

L'Istruttore

Anna Bacchini

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Giuseppe Nicolò Cugno

Mario Marra

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Giuseppe Nicolò Cugno

Il Direttore Generale
Mario Marra

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



Regolamento relativo all'uso dei locali di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza o da essa gestiti, da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.

Premesso che:

L'art. 38 "Incarichi provvisori" dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, al comma 1 recita testualmente :

" qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza, dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili, la Azienda, sentito il Comitato di cui all'art. 23, può conferire ad un medico residente nell'ambito territoriale carente un incarico temporaneo... ..;

L'art. 15 dell' AIR (Accordo Integrativo Regionale)- 2008 - al comma 1 prevede che... in caso di zone disagiate tali locali vengono forniti al medico in comodato d'uso gratuito, mentre restano a carico del medico le spese relative all'utilizzo della struttura (luce, gas, acqua, telefono, ecc.) ;

Premesso ciò la Azienda ha ritenuto necessario regolamentare le ulteriori eventuali richieste di concessioni di utilizzo dei locali Aziendali, come riportato nei successivi articoli:

Art 1

La ASP può concedere l'utilizzo di locali aziendali, oltre che a quanto previsto in premessa :

- a) per sopperire ad una carenza di assistenza in un determinato ambito particolarmente disagiato;
- b) per una necessità di tipo sperimentale, organizzativo, gestionale e sanitario;
- c) per le organizzazioni dei MMG in equipe semistrutturata ai sensi dell' Accordo Integrativo Regionale del 2008 all'art 10;

Art 2

I locali che possono esser dati in uso ai MMG e PLS sono collocati in stabili di proprietà aziendale, per i quali l'Azienda sostiene tutti gli oneri di conduzione e gestione; pertanto vi è la necessità di stabilire un importo forfettario da imporre ai medici a titolo di rimborso spese (utenze varie, servizio di pulizia e manutenzione), salvo il caso dei MMG e PLS cui è conferito un incarico provvisorio ai sensi dell'art. 38 ACN 2005, dei MMG e PLS organizzati in equipe semistrutturata ai sensi dell' Accordo Integrativo Regionale del 2008 all'art 10, di ogni altra organizzazione specifica determinata da esigenze organizzative gestionali e/o da sperimentazioni aziendali certificate dal Direttore del Distretto (oggi USIB);

[Handwritten signatures and initials]



Art 3

L'importo forfettario, calcolato, secondo le specificità delle casistiche in precedenza evidenziate, è il seguente :

- € 1,00 per assistito (onnicomprensivi di IVA) / anno ripartito in 12 mensilità nel caso di utilizzo di locali aziendali:
 - sul dato storico relativo al 31 dicembre dell'anno precedente, con conguaglio a fine anno per differenza;
 - Su richiesta o del MMG o del PLS interessato, oppure su richiesta dell'Azienda, per sopperire ad una carenza di assistenza in un determinato ambito particolarmente disagiato.
- € 0,01 per metro quadro e per assistito in riferimento allo spazio totale (locale di ambulatorio + area di attesa, ecc.) messo a disposizione del medico (ad esempio metri quadri disponibili 20, la quota totale del medico sarà pari ad € 1,00 + € 0,20 ad assistito = € 1,20 annue ad assistito. La somma per metro quadro andrà ridotta del 50% per quella parte eventualmente di utilizzo o condivisa anche con altri servizi Aziendali (es. : spazi di attesa in comune, ambulatorio ove si effettua anche attività di continuità assistenziale, ecc.), mentre vanno escluse le parti di corridoi e vie di fughe;
- Gli importi evidenziati rappresentano la quota posta a carico dei medici per l'utilizzo dei locali, a titolo di rimborso delle spese che l'Azienda sostiene, in qualità di proprietaria degli immobili;
- Nel caso di disponibilità per il MMG/PLS di più locali in Comuni diversi nello stesso ambito di scelta, l'importo forfettario si intende specifica per ogni locale disponibile (es. due locali in Comuni diversi importo pari ad € 2 per assistito, oltre alla quota per metro quadro disponibile).

Art 4

A decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento, saranno a carico del MMG e PLS tutte le spese di gestione dello studio medico, nonché mobilio, spese telefoniche e del collegamento ad internet. L'importo forfettario come definito all'art. 3 del presente regolamento, è da intendersi quale contributo alle spese ordinarie gestionali (in particolare riscaldamento, elettricità, acqua e pulizie), in quanto la volontà della ASP è quella di non trarre profitto sui fitti. Potranno essere utilizzate le convenzioni che l'Azienda ha stipulato con le società di Servizi, c/o con Cooperative, comprensive anche di quelle composte da Medici di Medicina Generale, con carico della quota parte della spesa (rimborso telefono ed internet, ecc.).

Art 5

Lo studio del medico convenzionato, anche se operante all'interno di una delle forme associative previste, assume la natura di sede per l'espletamento di pubblico servizio e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento di salute del Servizio Sanitario, per cui deve essere ubicato in ambienti adibiti esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica.

[Handwritten signatures and initials]



Per quanto sopra, qualora tale sede venga utilizzata all'esercizio di attività professionali da parte di altri professionisti che operano non per conto del Servizio Sanitario Nazionale, si determina, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b, dell'ACN, una situazione di incompatibilità con la sussistenza di lavoro quale medico convenzionato.

L'erogazione di prestazioni medico specialistiche nello studio del medico di medicina generale o dei medici operanti come medicina di gruppo, équipes od utap, ai sensi dell'art. 36 dell'ACN, deve essere regolamentata nell'ambito degli accordi regionali e, ai sensi dell'art. 48 del medesimo accordo, anche se espletata sotto forma di consulto, deve comportare l'accesso diretto, nella sede della forma associativa, esclusivamente di uno specialista dipendente o convenzionato operante in quanto tale, preventivamente autorizzato dalla ASP.

Art 6

Per i contratti in essere, gli stessi si intendono tacitamente rinnovati alle condizioni del presente regolamento, ove il MMG e/o il PLS comunichi l'accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.

Nel caso di conflitto d'interesse del MMG e PLS, rilevate dalle Direzioni dei Distretti Sanitari e/o dalle Direzioni delle UU.OO. di Assistenza Primaria, (quali ad esempio la ospitalità di altro medico e/o specialista non autorizzata, come previsto dal precedente art. 5), la concessione all'utilizzo degli spazi aziendali non trova fondamento, e decade dal mese successivo la disponibilità degli stessi, che tornano ad essere a disposizione della ASP:

Art 7

Le somme dovute verranno ritenute automaticamente nel cedolino del mese di riferimento all'atto della compilazione degli stipendi da parte degli Uffici Competenti. L'Ufficio Ragioneria con cadenza annuale provvederà ad emettere, a carico di ogni medico, una fattura con l'importo annuale versato, ai fini fiscali;

Art 8

L'U.O di Assistenza Primaria, in collaborazione con le Direzioni Distrettuali, curerà la gestione delle fasi successive all'approvazione del presente regolamento predisponendo apposita informativa che dia esplicitazione delle modalità operative volte a dare concreta attuazione al contenuto del presente atto;

Art 9

I MMG e PLS interessati potranno, entro i termini e con le modalità che troveranno descrizione nell'informativa sopra citata, comunicare all'Azienda la cessazione della loro attività presso i locali di cui trattasi;

Art 10

Laddove ci sono MMG e PLS che attualmente usufruiscono di locali non in proprietà della ASP, la Azienda inviterà i medici interessati o ad effettuare il subentro nel contratto in locazione in essere o

[Handwritten signatures and initials]

